

Legge 23 Novembre 1939, n. 1815 (stralcio) (*)
Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1939)

Art. 1

[1] Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

[2] L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati (1).

(omissis)

L'art. 2 viene omissis perché abrogato dall'art. 24, comma 1, della legge 7-8-1997, n. 266.

Art. 3

[1] Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici, nonché fermo restando l'obbligo della notificazione preveduta dall'art. 1, comma secondo, gli uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

(*) Si riportano gli articoli di interesse tecnico.

(1) Secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 7-8-1997, n. 266, il Ministro di Grazia e Giustizia fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni, a partire dall'11 agosto 1997, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.